

**AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

**con estratto del ricorso**

In ossequio all'ordinanza del 02/02/2023 emessa dal Tribunale di Palermo- Sezione Lavoro- Giudice Dott.ssa Matilde Campo nel procedimento n. 8924/2020 R.G si pubblica il presente avviso di notifica.

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:**

- Tribunale di Palermo - sez. lav.- Giudice Dott. ssa Matilde Campo;
- procedimento n. R.G. 8924/2020- udienza di discussione 6.03.2023.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:**

- Maria MARCHICA;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);

**C) Estratto di ricorso con sintetica esposizione dei motivi di ricorso:**

ricorso ex art. 414 cpc per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/18 e/o successivi, in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento anche in soprannumero- scuola primaria; previo annullamento e/o disapplicazione del CCNI sulla mobilità a.s. 2017/2018 prorogato anche per il 2018/2019 e del CCNI mobilità relativo al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/2022 nella parte in cui violano il diritto della ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Agrigento; dei provvedimenti del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente -primaria- per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21 per la provincia di Agrigento nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità scolastica relative agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e l'illegittimità delle disposizioni dei CCNI mobilità, laddove, restringendo discrezionalmente il numero dei posti messi a disposizione per

i movimenti interprovinciali, si pongono in contrasto con gli artt. 30, comma 2 bis, D.lgs n. 165/2001 e 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.

Le disposizioni di legge richiamate, infatti, stabiliscono il principio secondo il quale le operazioni di mobilità debbano prevalere sulle nuove immissioni in ruolo, prevedendo che queste ultime debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

La ricorrente ha partecipato con un punteggio pari a: 106+6 nel 2017; 106+6 nel 2018; 120+6 nel 2020.

### **Conclusioni**

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compresi i CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, quantomeno a far data dall'a.s. 2017/2018, nella provincia di Agrigento, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti per le immissioni in ruolo negli anni considerati; 2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento; 3. condannare la resistente alle

### **D) Indicazione dei controinteressati:**

Tutti gli insegnanti di scuola primaria che hanno ottenuto - nonostante vantassero, un punteggio in graduatoria inferiore - l'assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriali richiesti con le domande di mobilità interprovinciali considerate (Sicilia ambiti 001-002-003 provincia di Agrigento); nonché tutti gli insegnanti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo nella provincia di Agrigento negli anni considerati che potrebbero vedere modificata la propria posizione a seguito dell'accoglimento del ricorso.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al provvedimento autorizzatorio emesso in data 02/02/2023 dal Tribunale di Palermo -Sez. Lavoro- Giudice Dott.ssa Matilde Campo, nel procedimento n. 8924/2020 R.G.

Favara, 3 febbraio 2023

Avv. Francesca Palumbo